



**ESTRATTO del VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di ISTITUTO**  
**Riunione n. 7 - anno scolastico 2016/17**

Numero Consiglieri eletti n. 17 ; **composizione Consiglio n. 18**

**Sessione [ x ] ordinaria    Seduta [ x ] pubblica**

**Dato atto** che ai fini di pubblica conoscenza è stato pubblicato l'avviso di convocazione sul sito istituzionale [www.icviadegasperi.gov.it](http://www.icviadegasperi.gov.it) , integrato dall'avviso personale ai consiglieri via mail

**In data** 30/05/2017, alle ore 18:00, presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado " L. Da Vinci" di Seveso (MB) si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

1. Approvazione del verbale precedente (delibera);
2. Foto di classe;
3. Orario lezioni ultimo giorno di scuola a.s. 2016/2017;
4. Regolamenti (delibere):
  - Regolamento accesso atti amministrativi;
  - Regolamento controllo autocertificazioni;
  - Regolamento dichiarazioni sostitutive;
  - Regolamento trasparenza;
  - Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione;
5. Piano di recupero a.s. 2017/2018 e comunicazioni del Dirigente Scolastico;
6. Avvio a.s. 2017/2018: diario scolastico, assicurazione RC, contributo volontario (delibera);
7. Calendario scolastico a.s. 2017/2018 (delibera).

Constata la presenza del numero legale si procede alla discussione dei punti all'o.d.g.

Svolge le funzioni di Presidente la sig.ra Reniero Daniela e di Segretario l'ins.te Angela Mussi.

n.	Cognome e Nome	Componente	presente	assente
1	Zanetti Gabriella	Dirigente Scolastico (membro di diritto)	X	
2	Reniero Daniela	Consigliere (componente genitori) Presidente	X	
3	Bellato Davide	Consigliere (componente genitori)		X
4	Bottinelli Eleonora	Consigliere (componente genitori)	X	
5	Brandolese Andrea	Consigliere (componente genitori)	X	
6	Ferro Ferruccio	Consigliere (componente genitori)	X	
7	Sperli Giulia	Consigliere (componente genitori)	X	
8	Albericci Massimiliano	Consigliere (componente genitori)	X	
9	Miliano Simone	Consigliere (componente genitori)		X
10	Di Marco Giuseppina	Consigliere (componente personale docente)	X	
11	Porro Alberto	Consigliere (componente personale docente)	X	
12	Cerboni Oscar	Consigliere (componente personale docente)	X	
13	Crippa Teodora	Consigliere (componente personale docente)	X	
14	Mollini Tiziana	Consigliere (componente personale docente)	X	
15	Rusciano Gabriella	Consigliere (componente personale docente)	X	
16	Mussi Angela	Consigliere (componente personale docente)	X	
17	Lentini Gina	Consigliere (componente ata)	X	
18	Figini Giuseppina	Consigliere (componente ata)		X



Via De Gasperi,5 - 20822 Seveso (MB)

C.M. MIIC86100V - C.F. 83010540157

mail segreteria: [miic86100v@istruzione.it](mailto:miic86100v@istruzione.it), pec: [miic86100v@pec.istruzione.it](mailto:miic86100v@pec.istruzione.it)

[www.icviadegasperi.gov.it](http://www.icviadegasperi.gov.it)

**Di seguito constatato il numero legale** degli intervenuti: [ ] unanimità o [x] maggioranza assoluta (1/2 + 1 degli aventi diritto al voto), il Presidente dichiara aperta la seduta.

Eventuali dichiarazioni preliminari del Presidente: nessuna

Si procede alla lettura e discussione dei seguenti punti dell'ordine del giorno:

### **Regolamento controllo autocertificazioni**

#### **Il Consiglio di Istituto**

**Sentita** la presentazione della Dirigente Scolastica

**Considerata** la necessità di adottare degli atti per disciplinare l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Istituto

#### **Delibera (n. 36 /2016-17)**

[x ] all'unanimità

Di approvare il regolamento sul controllo delle autocertificazioni

**IL PRESIDENTE**

(Daniela Reniero)

**IL SEGRETARIO**

(Angela Mussi)

---

#### **Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione e efficacia**

v. Registro Albo online: <http://www.icviadegasperi.gov.it/albo-online/>

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Dirigente Scolastico su conforme dichiarazione del Direttore SGA certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo online del sito istituzionale della scuola per 15 giorni consecutivi dal 23/06/2017 al 08/07/2017

**Il Dirigente Scolastico**

*Gabriella Zanetti*



## REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

### **Indice generale Regolamento controlli Autocertificazioni**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Autocertificazioni

Art. 3 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Art. 4 - Tipologia dei controlli

Art. 5 - Modalità dei controlli

Art. 6 - Termini per l'effettuazione dei controlli

Art. 7 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

Art. 8 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondato dubbio

Art. 9 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

Art. 10 - Controlli effettuati per conto di Altre pubbliche amministrazioni

Art. 11 - Relazione annuale sull'esito dei controlli

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Con il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000 vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Amministrazione, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.
2. I controlli effettuati dai Settori dell'Amministrazione sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
3. I Settori dell'Amministrazione che attivano procedimenti di controllo sulle autocertificazioni devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti formali e informali con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.

## **Art. 2 - Autocertificazioni**

1. Per autocertificazioni si intendono:
  - certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
  - certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
  - qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.
2. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
3. L'Amministrazione deve adottare ogni strumento utile all'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle certificazioni. A tal fine favorirà, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati dell'Amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
4. L'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 - per i procedimenti di propria competenza - quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.
5. Gli uffici nel predisporre appositi moduli, dovranno inserire negli stessi, le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
6. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

## **Art. 3 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

## **Art. 4 - Tipologia dei controlli**

1. I Settori dell'Amministrazione sulle autocertificazioni presentate per l'attivazione di procedimenti finalizzati all'ottenimento di benefici, agevolazioni e servizi, effettuano controlli di tipo preventivo o successivo:
  - per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale; esso viene effettuato con il sistema a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale al numero complessivo dei singoli procedimenti amministrativi;
  - per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi; esso viene effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

2. Gli uffici, oltre ai casi sopra descritti, dovranno effettuare controlli ogni volta che sussistono fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.

#### **Art. 5 - Modalità dei controlli**

1. I Settori dell'Amministrazione, qualora i dati non siano già in possesso dei vari uffici, possono richiedere ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Settore procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il Settore procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

#### **Art. 6 - Termini per l'effettuazione dei controlli**

I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa:

- entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controllo preventivo;
- entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo nel caso di controllo successivo.

#### **Art. 7 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione**

1. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è predeterminata dal Dirigente Scolastico in base alla diversa tipologia di procedimenti; essa non può essere inferiore al 10%
2. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:
  - con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
  - con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni n. presentate, a partire dal numero).

#### **Art. 8 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondato dubbio**

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
2. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
3. Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

#### **Art. 9 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni**

1. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
2. Nell'inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

3. Il Responsabile del procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.
4. Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.

**Art. 10 - Controlli effettuati per conto di Altre pubbliche amministrazioni.**

1. I Servizi dell'Amministrazione possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni con i criteri indicati nel presente regolamento.
2. Quando all'Amministrazione sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi riguardanti presunte dichiarazioni mendaci rese da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, il Responsabile del servizio competente può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto.
3. Lo stesso Responsabile di Servizio dovrà in ogni caso trasmettere all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute, entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta all'Amministrazione, con l'indicazione della data del controllo, dell'esito, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato la verifica.

**Art. 11 - Relazione annuale sull'esito dei controlli**

1. I Responsabili di procedimento predisporranno annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati, da trasmettere al Direttore SGA non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo.
2. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
  - numero percentuale delle autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti svolti;
  - numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le P.A. certificanti;
  - numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via preventiva;
  - numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via successiva;
  - numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
  - numero dei controlli effettuati a campione;
  - numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro;
  - esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
  - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
  - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
  - casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.
3. Il Direttore SGA trasmetterà al Dirigente Scolastico, non oltre il 31 marzo di ogni anno, la relazione di sintesi relativa all'attività svolta nell'effettuazione dei controlli.

Il Dirigente Scolastico  
Gabriella Zanetti